



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

Tariffa PA 2015 – 2027

Fabbricazione di scatole armoniche (meccanismi musicali)

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 15 luglio 2014. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 228 del 15 novembre 2014.

Società di gestione

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera dei clienti

- 1 La presente tariffa concerne i fabbricanti di movimenti musicali destinati al pubblico. Per scatole armoniche si intendono anche i movimenti meccanici o i dispositivi elettronici integrati in giocattoli o in altri oggetti. La tariffa si riferisce ai movimenti o ai dispositivi e non agli oggetti in cui sono installati.
- 2 Essa concerne inoltre gli importatori di movimenti musicali in Svizzera o nel Liechtenstein, nella misura in cui non esiste ancora un'autorizzazione di diritti d'autore per la messa in circolazione nei paesi di provenienza.

B. Utilizzazione della musica

- 3 Questa tariffa concerne la fabbricazione di movimenti musicali, la loro importazione e messa in circolazione.
- 4 Per musica ai sensi di questa tariffa si intende la musica non teatrale del repertorio della SUISA protetta in base al diritto d'autore.
- 5 La SUISA non detiene i diritti relativi all'arrangiamento di opere musicali. I diritti di arrangiamento e quelli morali degli autori rimangono riservati.

C. Indennità

I. Movimenti musicali venduti in Svizzera o nel Liechtenstein

- 6 L'indennità ammonta per movimento musicale e per minuto di musica (le frazioni di minuto vengono addizionate per l'intero movimento musicale) a:

CHF 0.155

Una frazione di minuto vale come un minuto intero.

II. Movimenti musicali esportati dalla Svizzera o dal Liechtenstein

- 7 Per tutte le esportazioni di oltre 100 esemplari, per melodia e per periodo di conteggio viene applicata la tariffa del principale importatore che sono gli USA. Per il cambio della Statutory Rate stabilita in dollari USA fa stato il corso medio del periodo del conteggio.

Per esportazioni di più piccole quantità fa stato la tariffa per vendite in Svizzera.

Per esportazioni si intendono soltanto le vendite dirette all'estero.

III. Indennità minima

- 8 Per ogni fattura emessa, l'indennità ammonta almeno a CHF 50.00.

IV. Imposte

- 9 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2015: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

V. Supplemento in caso di violazione della legge

- 10 L'indennità raddoppia
- se viene utilizzata musica senza l'autorizzazione della SUISA,
 - se il cliente fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte o incomplete.
- 11 Rimane riservata una eventuale richiesta di risarcimento per danni e interessi superiori.

D. Conteggio

- 12 I clienti inviano alla SUISA entro un periodo di 10 giorni a contare da quello della fabbricazione o entro il termine citato nell'autorizzazione tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità.
- 13 Se le indicazioni o i giustificativi richiesti non vengono forniti entro il termine fissato neanche dopo sollecito per iscritto, la SUISA può procedere alla stima delle indicazioni necessarie e calcolare l'indennità basandosi su questa. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

E. Pagamenti

- 14 Le indennità sono dovute entro 30 giorni dalla fatturazione o entro il termine citato nell'autorizzazione.

F. Elenchi della musica utilizzata

- 15 I clienti comunicano alla SUISA al più tardi 10 giorni prima della fabbricazione dei loro movimenti musicali, o alle date fissate nell'autorizzazione, tutte le opere musicali che intendono registrare o hanno registrato.

G. Periodo di validità

- 16 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
- 17 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga.
- 18 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino all'entrata in vigore della tariffa successiva.